

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 19 febbraio 2004, n. 670

Conferma T.A.R. Toscana- II Sezione, 28 ottobre 1999, n. 869.

La giurisprudenza, nel processo elettorale, ha individuato i requisiti di specificità del ricorso: sono il vizio, il numero delle schede denunciate, la sezione elettorale interessata. Per quanto riguarda i principi di prova, i rappresentanti di lista sono perfettamente in grado di verificare le irregolarità verificatesi, a loro giudizio, e di rendere edotti di ciò i candidati di volta in volta interessati e, a maggior ragione, il candidato alla carica di sindaco.

Omissis.

6. L'appello non ha pregio.

7. Anche a trascurare, per il momento, l'intrinseca contraddizione fra le tesi espresse e le riportate conclusioni del ricorso in appello, va rammentato che l'esigenza della specificazione dei motivi è stabilita, in via generale, per la giurisdizione amministrativa, dall'art. 6, n. 3. del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, secondo il quale il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda. Principio, questo, che esprime l'esigenza della precisa definizione della domanda (art. 99 c.p.c.) e dell'obbligo, per il giudice, di pronunciare nei limiti di essa (art. 112 c.p.c.).

Allo scopo indicato, la giurisprudenza, nel processo elettorale, ha individuato i requisiti di specificità del ricorso nella indicazione di tre elementi: il vizio – con indicazione della sua natura e del suo carattere essenziale – che inficia l'operazione, il numero delle schede denunciate, la sezione elettorale ove le irregolarità lamentate si sarebbero avverate.

a) Sul piano della possibilità di raccogliere principi di prova, cui sembra riferirsi la difesa dell'appellante, questo Consiglio ha rilevato (di recente v. Sez. V 15 febbraio 2001, n. 796) che per effetto delle norme che consentono che in ogni sezione siedano anche i rappresentanti di lista, "costoro sono espressamente chiamati ad assistere alle operazioni elettorali, sicché sono perfettamente in grado di verificare, *ictu oculi*, se e quali irregolarità possano essersi verificate nel corso delle operazioni e di rendere edotti delle stesse i candidati di volta in volta interessati. Ciò che vale, a maggior ragione, proprio per il candidato sindaco, dal momento che, per la posizione di preminenza rivestita in seno al partito o alla coalizione che lo esprime, il medesimo può essere più agevolmente e con maggiore completezza messo al corrente, da parte dei rappresentanti della propria lista, di tutte le vicende e peculiarità che possono aver riguardato i voti espressi per la lista di appartenenza e quelli espressi per le altre liste".

b) Sul piano della giustificazione fondamentale dell'esigenza della specificità dei motivi, alle considerazioni espresse sopra in via generale, deve aggiungersi che la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che la prospettazione di vizi generici, in non meglio definite sezioni e con riguardo ad un incerto numero di schede o voti, rende inammissibile il ricorso. Perché non può ammettersi che il ricorso elettorale si trasformi, per effetto della sua genericità, in uno strumento per provocare un vasto o generale riesame delle schede, condotto in sede giurisdizionale (confr. V Sez. 12.11.2002, n. 6277; 15.2.2001, n. 796; 9.2.2001, n. 593; 30.5.1997, n. 588).

Omissis.